

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

INRL
(Istituto Nazionale Revisori Legali)

Scheda tecnica per l'emissione del parere del CNEL

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti dal decreto

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - b1) un ordinamento a base democratica;
 - b2) l'assenza di scopi di lucro;
 - b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione;
 - b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne;
 - b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Documentazione agli atti

- 1) Domanda per l'annotazione dell'associazione INRC (Istituto Nazionale Revisori Contabili) nell'elenco di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 206/2007 al Ministero della Giustizia (5 dicembre 2007);
- 2) Nota del Ministero della Giustizia all'associazione avente ad oggetto richieste di chiarimenti e documentazione integrativa (2 dicembre 2008);
- 3) Comunicazioni dell'associazione al Ministero della Giustizia in risposta alla nota ministeriale di cui al precedente punto (18 dicembre 2008);
- 4) Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL del 6 marzo 2009 in merito all'art. 1 del DM del 28 aprile 2008 (l'associazione consente l'adesione esclusivamente agli iscritti al Registro dei Revisori contabili i professione regolamentata);
- 5) Nota del Ministero della Giustizia al CNEL del 17 marzo 2009 per invio della documentazione prodotta dall'associazione;
- 6) Nota del CNEL al Ministero della Giustizia del 25 novembre 2009 per richiesta di chiarimenti (nelle note ministeriali si sottolinea che la professione oggetto dell'associazione è regolamentata);
- 7) Nota del Ministero della Giustizia del 4 febbraio 2010;
- 8) Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL del 23 luglio 2010. Nella nota ministeriale si evidenzia che la professione oggetto dell'associazione è reputata regolamentata;
- 9) Domanda per l'annotazione dell'associazione INRL (Istituto Nazionale Revisori Legali, già INRC) nell'elenco di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 206/2007 al Ministero della Giustizia (5 luglio 2011);
- 10) Nota del Ministero della Giustizia alla INRL in riscontro alla richiesta di cui al precedente punto (4 agosto 2011);
- 11) Richiesta di parere del Ministero della Giustizia al CNEL del 6 settembre 2011;
- 12) Nota della INRL al CNEL per l'invio di documentazione, inclusa la sottoscrizione della stessa associazione - in qualità di organizzazione sindacale - del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi dei revisori legali (27 luglio 2011);
- 13) Atto costitutivo del r'Sindacato Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Contiò(20 febbraio 1956, atto notaio);
- 14) Statuto (allegato A dell'atto di cui al precedente punto);
- 15) Verbale dell'assemblea (6 luglio 1979). Estratto Odg: 1) cambio di denominazione (da r'Sindacato Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Contiò a r'Istituto Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Contiò 2) approvazione del testo coordinato dello statuto;
- 16) Statuto INRC (19 febbraio 2003);

- 17) Verbale dell'Assemblea della INRC (16 marzo 2007);
- 18) Verbale riunione del Consiglio Nazionale dell'INRC (16 novembre 2007);
- 19) Verbale dell'Assemblea della INRC (16 maggio 2008). Estratto Odg: modifica del regolamento sulla formazione permanente del revisore contabile;
- 20) Regolamento sulla formazione continua del revisore contabile (16 novembre 2007);
- 21) Codice deontologico INRC (sottoscritto e datato 18 dicembre 2008);
- 22) Iscrizione dell'Associazione Istituto Nazionale Revisori Contabili nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano (data iscrizione: 22 giugno 2005);
- 23) Elenco analitico degli soci (in regola con il pagamento della quota societaria) dell'associazione INRC, con l'indicazione del nominativo e della provincia (n. soci: circa 2.100). Attestazione del Presidente (2008) sui soci iscritti paganti: 2.347 professionisti;
- 24) Elenco delle sedi dell'associazione (2008), dichiarazione del Presidente (2008) in relazione all'esistenza e alla operatività di uffici e segreterie;
- 25) Organigramma della INRC (2008): nominativo del consulente legale esterno, composizione del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori;
- 26) Elenco dei rappresentanti regionali della INRC in 13 regioni (2008);
- 27) Elenco dei delegati della INRC (13 dicembre 2008);
- 28) Dichiarazione del Presidente della INRC in merito alla mancata pronunzia di condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione INRC (2008);
- 29) Atto riguardante la modifica della denominazione da "INRC" a "Istituto Nazionale dei Revisori Legali" (registrato in data 2 marzo 2010);
- 30) Varie: nota informativa prodotta dalla INRC, estratti dal sito della INRC.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo dell'associazione *Sindacato Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti*. Tale associazione è stata costituita il 20 febbraio 1956 con l'obiettivo di tutelare gli interessi generali, morali, professionali ed economici dei revisori contabili. Successivamente (1979) l'associazione ha modificato la propria denominazione in *Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, INRC* e ha stabilito che l'iscrizione sia riservata esclusivamente ai soli revisori contabili, ex D.Lgs del 27 gennaio 1992 n. 88.

Nel 2010 l'associazione INRC ha modificato la denominazione in *Istituto Nazionale dei Revisori Legali INRL* mantenendo invariati gli obiettivi e le finalità originarie. L'INRL riguarda la professione del revisore legale che deve intendersi professione regolamentata. L'esercizio di questa attività richiede, infatti, l'iscrizione in apposito registro e questa, a sua volta, richiede il possesso di specifiche qualifiche professionali e/o l'accertamento di specifiche professionalità.

In considerazione della documentazione pervenuta dal Ministero della Giustizia, questo Ufficio propone alla Commissione II un **orientamento negativo** alla richiesta di questa associazione all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

La Commissione istruttoria II, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha formulato un orientamento negativo.